

# Messaggio aggiuntivo

numero

**6183 A**

data

10 novembre 2009

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

## **Revisione della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LACLAV) entrata in vigore il 1° agosto 1996**

**(complemento al messaggio 3 marzo 2009 n. 6183)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il messaggio del 3 marzo u.s., il Consiglio di Stato ha proposto al Parlamento una modifica della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LACLAV) conforme alla Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), totalmente revisionata ed entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2009.

Nella proposta di modifica della LACLAV presentata con il messaggio n. 6183 lo scorso 3 marzo 2009, lo scrivente Consiglio ha inoltre confermato la parte di complemento della Legge riguardante la promozione delle misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza già in vigore nell'attuale Legge cantonale.

Con il presente messaggio complementare al messaggio n. 6183 del 3 marzo 2009 si intende ora ampliare il complemento della Legge per coprire un importante bisogno che interessa le vittime di reati e le vittime di eventi particolarmente traumatici.

### **1. OBIETTIVI E MISURE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PRESENTE MESSAGGIO**

La proposta di Legge cantonale (LACLAV) licenziata lo scorso 3 marzo 2009 con il messaggio n. 6183, è conforme alla nuova Legge federale (LAV).

La LAV, contrariamente al diritto previgente, non prevede più l'obbligo attribuito ai consultori di fornire aiuto 24 ore su 24, poiché non corrisponde alle esigenze della casistica LAV.

La nuova Legge federale (LAV) stabilisce al riguardo una soluzione più flessibile come citato all'art.15: *"I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato la consulenza e l'aiuto immediato di cui necessitano"*.

La LAV interviene con la sua consulenza dopo l'intervento effettuato dalle agenzie chiamate ad assicurare i primi interventi di soccorso e/o di protezione.

Il picchetto 24 ore su 24 attuato dalle Unità d'intervento regionale - dal 1° agosto 1996 sino ad oggi - non è più confermato dalla Legge federale e non è un compito attribuito ai consultori LAV.

Le richieste d'intervento, in 13 anni di operatività del picchetto, sono continuamente aumentate e non riguardavano soltanto la casistica dei reati LAV, ma ha pure abbracciato anche altre situazioni altrettanto drammatiche come i suicidi, gli annegamenti, le disgrazie, ancorché non fondate sulla LAV, né sul complemento voluto nella Legge di applicazione cantonale del 1996.

Lo scrivente Consiglio ritiene oggi corretto e opportuno - nell'ambito dell'attuale revisione - stabilire in via legislativa il riconoscimento di questo bisogno, sin qui coperto in via extra LAV.

Per questa ragione ritiene di proporre un ampliamento del complemento già contenuto nella proposta di Legge cantonale licenziata nel Messaggio n. 6183 lo scorso 3 marzo 2009.

Con l'ulteriore ampliamento di questo complemento si intendono conseguire i seguenti obiettivi:

- a. assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 della LAV di persone decedute a causa di morte violenta (omicidi, incidenti, suicidi, annegamenti, disgrazie);
- b. assicurare il sostegno immediato dei minorenni che dovessero trovarsi privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi particolarmente traumatici (fuga, abbandono, arresto, ricovero immediato, suicidio, decesso violento dei genitori o impossibilità di rientro a domicilio dei figli).

I due obiettivi permettono di riconoscere il sostegno immediato 24 ore su 24 per tutto l'anno alle vittime che vivono le conseguenze dell'esperienza traumatica, indipendentemente che la causa dell'esperienza vissuta sia da attribuire ad un reato o meno.

Il bisogno che si manifesta risulta identico e oltrepassa i confini della causa che lo ha prodotto (esempio: bambini orfani a causa di un reato - es. omicidio, investimento stradale, ... - oppure orfani a causa di un altro evento - es. suicidio, annegamento, disgrazia della montagna).

Nel primo caso descritto alla lettera a) si tratta di assicurare attraverso l'intervento di enti privati già operativi in questi settori, la presenza sul luogo delle disgrazie di persone che possano associarsi alle forze di sicurezza e agli operatori del settore sanitario per dare sostegno immediato ai congiunti delle persone decedute a causa di morte violenta.

Gli obiettivi da perseguire sono quelli di fornire una presenza e provvedere ai bisogni primari quali bere, mangiare, dormire e dare un aiuto pratico ed organizzativo.

Nel secondo caso descritto alla lettera b) si tratta di assicurare le prime cure immediate e a medio termine per quanto riguarda l'assistenza medica e psico-sociale ai minorenni che si trovano in assenza delle figure genitoriali o nell'impossibilità delle medesime di esercitare la loro funzione genitoriale, a causa di fuga, abbandono, arresto, ricovero immediato, decesso dei genitori, o all'impossibilità dei minorenni di poter fare immediato rientro al loro domicilio (vittime di atti violenti). L'Ente ospedaliero cantonale, in particolare l'Ospedale regionale di Lugano - Reparto di Pediatria (che si avvale di un Gruppo Interdisciplinare Maltrattamenti Infantili-GIMI), dispone dei requisiti necessari per la cura medica immediata dei minorenni vittime dei traumi conseguenti ai fatti di cui sopra e garantisce la prestazione 24 ore su 24 tutto l'anno.

## **2. MODIFICHE AL TESTO LEGISLATIVO LICENZIATO CON IL MESSAGGIO N. 6183 DEL 3 MARZO 2009**

Per assicurare e coprire il bisogno di sostegno immediato 24 ore su 24 ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e ai minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici, si propone di ampliare il complemento della Legge cantonale come segue:

### **Art. 1**

<sup>1</sup>La legge ha per scopo:

*lett. a) - d) invariate*

- e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

### **Art. 4 - Consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine e sostegno immediato**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione, l'attività e le modalità della consulenza prevista agli artt. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

<sup>2</sup>*Invariato.*

È allegato al presente messaggio il nuovo disegno di legge cantonale che annulla e sostituisce quello licenziato con il messaggio n. 6183 del 3 marzo 2009.

## **3. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Le prestazioni disciplinate nella LAV saranno assicurate direttamente dal consultorio cantonale dello Stato (già strutturato ed organizzato per fronteggiare le prestazioni previste dalla LAV).

Le prestazioni finalizzate a coprire i bisogni a complemento della LAV oggetto del presente messaggio, saranno viceversa accreditate e contrattualizzate con enti privati e pubblici già attivi nel settore. Complessivamente l'onere finanziario è quantificato in circa fr. 110'000.- annui, distribuiti in ca. fr. 75'000.- per il riconoscimento della prestazione di cui alla lettera a) del punto 1 del presente messaggio, e in ca. fr. 35'000.- per assicurare le prestazioni di cui alla lettera b). Oltre a soddisfare i bisogni descritti, si intende parallelamente perseguire l'obiettivo dell'efficienza operativa, dell'efficacia dei risultati e dell'economicità delle prestazioni fornite da strutture ed organizzazioni già attive e riconosciute sul territorio. Questa spesa deve essere consolidata nel preventivo 2010.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007;
- visto il messaggio aggiuntivo 10 novembre 2009 n. 6183A del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995 (LAV) è così modificata:

#### **Art. 1 cpv. 1**

<sup>1</sup>La legge ha per scopo:

- a) di assicurare alle vittime la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine;
- b) di predisporre una procedura per l'indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
- c) di garantire l'esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b);
- d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
- e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

#### **Art. 2 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>Spetta in particolare al Consiglio di Stato:

- a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime;
- b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d'informazione;
- c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
- d) abrogata;
- e) concludere con altri Cantoni accordi sull'eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall'applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAV.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

### **Art. 3**

La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall'art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all'adeguata formazione degli agenti sull'aiuto alle vittime di reati.

### **Art. 4**

**Consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine e sostegno immediato**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione, l'attività e le modalità della consulenza prevista agli artt. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell'assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.

### **Art. 5**

**Indennizzo e/o riparazione morale**

<sup>1</sup>La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all'autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli artt. 24 e seguenti LAV.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.

### **Art. 5a (nuovo)**

**Sensibilizzazione, prevenzione, informazione, formazione e altre attività a favore dell'aiuto alle vittime**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

<sup>2</sup>Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

### **Art. 5b (nuovo)**

**Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d'indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

<sup>2</sup>Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

<sup>3</sup>La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

## **II. - Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

## **ALLEGATO - Modifica di leggi**

La Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 è modificata come segue:

### **Art. 9 cpv. 1**

<sup>1</sup>La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette; è riservato l'art. 30 cpv. 3 della Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati.